

La necessità del rispetto delle regole di evidenza pubblica, per i soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria nella scelta dell'altro contraente, è da intendersi regola generale, che vale anche per gli appalti pubblici sotto soglia, come confermato sia dalla Corte di giustizia della Unione Europea, secondo la quale anche gli appalti pubblici di scarso valore, seppure non espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione delle procedure particolari e rigorose delle direttive, non sono esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario (in tal senso ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19), che dal Consiglio di Stato, che riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica (ex artt. 33 D.Lgs.80/1998 e 6 L.205/2000) alle società aventi i caratteri sostanziali dell'organismo di diritto pubblico (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2001, n. 1206, relativa a Poste Italiane spa), ha ritenuto la giurisdizione anche per gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto, a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza. In relazione ai soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria nella scelta dell'altro contraente, l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici a trattativa privata, in violazione delle regole e delle procedure di evidenza pubblica, costituisce comportamento negligente della P.A. connotato, per un verso, da colpa grave, e generatore, per altro verso, di un danno ingiusto, perché lesivo della legittima pretesa di un potenziale concorrente a partecipare all'ipotetica gara che avrebbe dovuto svolgersi. In materia di gare e appalti, anche sottosoglia, si impone la necessità del rispetto delle regole di evidenza pubblica, con la conseguenza che deve essere annullata, in sede giurisdizionale, l'aggiudicazione di un appalto per lavori pubblici effettuata con l'immotivato ed ingiustificato ricorso alla trattativa privata. Non può, tuttavia, essere accolta una domanda di reintegrazione in forma specifica nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto di appalto siano state già rese dall'impresa dichiarata illegittimamente aggiudicataria a trattativa privata, atteso che la reintegrazione in forma specifica, in tal caso, non interverrebbe in tempo utile rispetto al decorso della durata del contratto.